



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n.72-1/2024, avente ad oggetto la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66 e ss. CCII, depositata nell'interesse di Capriati Domenico, cod. fisc. CPRDNC88E23A662U e del coniuge De Giglio Cesaria, DGGCSR90B67A662Z, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Regano
ricorrenti

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 19.2.2024 Capriati Domenico e De Giglio Cesaria, – premesso: di rivestire la qualifica di “consumatori” e di non essere soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; d’essere membri della stessa famiglia; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocato da improvvisa esigenza di liquidità, riconducibile a periodo di cassa integrazione, con conseguente riduzione del reddito mensile, a fronte delle necessita di

sostentamento dei tre figli minorenni; il ricorrente Capriati prestava attività lavorativa subordinata, con contratto a tempo indeterminato, con mansione di aiuto attrezzista d'officina e percepiva retribuzione mensile netta pari ad € 1.350,00 circa, a fronte di spese correnti mensili pari ad € 1.066,33; non erano proprietari di beni mobili od immobili, ad eccezione di un'autovettura di modesto valore commerciale, con cui il Capriati raggiungeva la sede lavorativa; la situazione debitoria complessiva del Capriati ammontava ad € 56.400,59 e gravava sulla De Giglio in forza della garanzia prestata per la concessione del finanziamento Findomestic a favore del sig. Capriati, come da seguente prospetto:

CAPRIATI – DE GIGLIO		
	IMPORTO	TITOLO
PREDEDUZIONI		
COMPENSO OCC-AVV. VALENTINA MARCIANO	€ 2.231,36	Compenso OCC Prededuzione art.6 lett. a art. 71co.4
CREDITI PRIVILEGIATI		
COMPENSO AVV. REGANO	€ 1.196,00	Compenso ai sensi dell'art.2751 bis c.c.
ADER	€ 316,59	Cartelle di pagamento Comune & Regione
CREDITI CHIROGRAFARI		
FINANZIAMENTO FINDOMESTI	€ 52.656,64	<i>Finanziamento con garanzia della De Giglio</i>
TOTALE CON COMPENSI O.C.C. E ADVISOR	€ 56.400,59	

- formulavano proposta contemplante il pagamento dell'importo complessivo di € 14.275,27, da corrispondere in 49 mensilità di € 291,00, nei seguenti termini:

GIGLIO			
CREDITORE	DEBITO	PROPOSTA	FALCIDIA
OCC Avv. Valentina Marciano	€ 2.231,36	€ 2.231,36	100%
COMPENSO Advisor Avv. Saverio REGANO	€ 1.196,00	€ 1.196,00	100%
ADER	€ 316,59	€ 316,59	100%
FINDOMESTIC	€ 52.656,64	€ 10.531,32	20%
TOTALE	€ 56.400,59	€ 14.275,27	

Con decreto del 24.2.2024 veniva disposta l'apertura del procedimento ai sensi dell'art.70 CCII.

In data 9.4.2024 l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari, senza ricevere osservazioni, né contestazioni.

La proposta dei ricorrenti prevede, a fronte della debitoria, precisata in € 56.400,59, la messa a disposizione del ceto creditorio dell'importo di € 14.275,27, con pagamento integrale di tutti i creditori, fatta eccezione per il creditore finanziario Findomestic, soddisfatto nella misura del 20%, il tutto mediante versamenti rateali mensili di € 291,00 per circa 4 anni.

A fronte dell'indicata debitoria complessiva, i ricorrenti sostengono spese correnti mensili di circa € 1.066,33, congruamente valutate nei detti limiti anche dall'OCC, e registrano entrate da attività lavorativa del Capriati per € 1.350,00.

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art. 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato

dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che, in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Quanto poi alla posizione dei creditori, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tale verifica appare indispensabile in virtù della previsione del secondo comma dell'art. 69 CCII, che stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Quanto alla condotta del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento, il Codice della crisi tollera condotte non del tutto giustificabili, ove riconducibili a colpa lieve, escludendo tale diritto in caso di sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode.

La giurisprudenza di merito ha quindi ravvisato la colpa lieve nel debitore che non sia in grado di far fronte a precedenti debiti, per effetto di esecuzione forzata, senza contrarne di nuovi (Cfr. Trib. Avellino, 4.3.2021, www.ilcaso.it).

Di contro può ben configurarsi la colpa grave in caso di erronea valutazione dei redditi, sempre che non mutati nel tempo per circostanze imprevedute ed imprevedibili, o per scelte non adeguate alle risorse personali, da valutarsi con la diligenza media del consumatore.

Ove poi il creditore non abbia adeguatamente valutato il merito creditizio e non abbia informato il consumatore delle condizioni sfavorevoli, tale responsabilità può ridimensionare la colpa del debitore a livello lieve.

La lettura complessiva dell'art.69 CCII non consente tuttavia di ritenere che la mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore escluda di per sé il rilievo della condizione soggettiva del debitore, poiché quest'ultima costituisce in ogni caso requisito di ammissibilità della domanda.

Nel caso di specie, a fronte della mancata valutazione del merito creditizio da parte della società erogatrice del finanziamento, tenuto conto delle condizioni economiche dei ricorrenti ed in particolare delle entrate mensili e delle prevedibili spese correnti, non può addebitarsi al Capriati colpa grave, tenuto conto delle incompressibili necessità di sostentamento del nucleo familiare, composto anche da tre figli in tenera età ed adolescenti e della sopravvenuta riduzione del reddito a seguito del periodo di collocamento in cassa integrazione.

Il piano appare peraltro sostenibile sulla base delle previsioni di spesa corrente, delle attuali entrate e del rateo previsto.

P.Q.M.

letto l'art.66 CCII,

omologa

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto con ricorso del 19.2.2024 da Capriati Domenico e De Giglio Cesaria;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, **con esclusione dei dati sensibili**, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Bari, 19.4.2024

Il Giudice

Raffaella Simone